



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

PROVINCIA DI LATINA

SERVIZI AL CITTADINO

Tel. 0771 607822 Fax 0771608856

e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 072 del Reg.

OGGETTO: Schema di convenzione per la fruibilità dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Santi Cosma e Damiano da parte delle forze dell'ordine ed enti pubblici. Approvazione.

Data 30/07/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 13:00 nella Casa Comunale.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei sottoelencati componenti:

- | | | |
|----|----------------------------------|------------------------|
| 1) | DI SIENA VINCENZO | - SINDACO – PRESIDENTE |
| 2) | PETRUCCELLI VINCENZO (Parentone) | - VICE SINDACO |
| 3) | CASSETTA CARMELA | - ASSESSORE |
| 4) | IANNIELLO ANTONIO | - ASSESSORE |
| 5) | VICCARO EMANUELE | - ASSESSORE |

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
X	
X	

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Walter GAGLIARDI

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vice Sindaco Dott. Vincenzo PETRUCCELLI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica

Visto il parere favorevole di conformità Amministrativa

LA GIUNTA MUNICIPALE

Su proposta del Responsabile del Settore Servizi al cittadino;

Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante *“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”*, disciplinante la regolare tenuta delle anagrafi comunali;

Visto il DPR 30 maggio 1989, n. 223, recante *“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”*, disciplinante la regolare tenuta delle anagrafi comunali, ed in particolare l'art. 37;

Visto l'art. 12 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”* che al comma 1 testualmente recita che gli Enti locali *“esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale”*;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, che in materia di rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ai fini della semplificazione documentale, dispone, in particolare, con le norme di seguito riportate:

- ✓ art. 40, 1 comma, *“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”*;
- ✓ art. 43 relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”*;
- ✓ artt. 46 e 47, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- ✓ art. 71 in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*, in particolare l'art. 2 comma 1 lettera C che prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di *“collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”*;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 82/2005, che dispone *“1. I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. - 2. Qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. - 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una Pubblica Amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”*;

Visto l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* (CAD), che stabilisce *“Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte*

all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";

Visti altresì l'art. 52 in ordine alla disciplina dell'accesso telematico e della riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni e l'art. 73, comma 1, in ordine alla creazione del Sistema pubblico di connettività (SPC), finalizzato ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni e di promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, volta allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati;

Considerato che in linea generale, pertanto, qualunque dato, anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14/2011, successivamente aggiornata ("*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive*") che illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina succitata e richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;

Dato atto che le suddette "*Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni*", ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che prevede "*nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.*";

Verificato che al momento non esiste alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la previsione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato) e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy, di cui in particolare si richiama:

- il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno (in www.servizidemografici.interno.it), secondo cui "nelle more (dell'adozione delle 'convenzioni tipo', da approvarsi, sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)", debbono trovare applicazione le "disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali";
- il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che "la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine", ritenendo come "la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali";

Considerato che il Comune di Santi Cosma e Damiano, nell'intento di attuare i processi di semplificazione amministrativa promossi dalle disposizioni summenzionate, ritiene dover predisporre uno schema tipo di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione (Allegato 1), per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Santi Cosma e Damiano, secondo i criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 2011 e successivamente aggiornate a giugno 2013, da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche, in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

Ritenuto che i soggetti che possono aderire a tali convenzioni sono individuabili, sia nell'ambito del perimetro di applicazione del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) sia nell'ambito dell'art. 37 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico), nelle seguenti categorie generali:

- forze dell'ordine;
- uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- organismi di diritto pubblico;

Dato atto che:

- il succitato schema di convenzione risulta, altresì, conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 ottobre 2005, c.d. caso Laziomatica (pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005), come più in dettaglio evidenziato nello schema di convenzione allegato;
- che la sottoscrizione di ogni convenzione avverrà procedendo all'integrazione della convenzione stessa con le parti di specifica competenza in merito alla determinazione della tipologia delle informazioni accessibili dal parte dell'ente fruitore, attribuita in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto e tenuto conto che le caratteristiche del collegamento telematico saranno modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
- che il Comune provvederà alla pubblicazione dello schema di convenzione-quadro nel proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura definita dal D. Lgs. n. 33/2013 dandone comunicazione via @pec (protocollo@pec.agid.gov.it) all'Agenzia per l'Italia Digitale;
- che il Comune provvederà a comunicare via @pec all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 3, CAD.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Tuel, D. Lgs. N. 267/2000;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti dei presenti, legalmente resi e verificati,

DELIBERA

1. La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata ed approvata;
2. approvare, per le motivazioni in narrative espresse, lo schema tipo di convenzione, allegato 1) alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Santi Cosma e Damiano da parte dei seguenti soggetti rientranti, con riferimento sia al perimetro di applicazione del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico), nelle seguenti categorie generali:
 - forze dell'ordine;
 - uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
 - enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
 - soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
 - organismi di diritto pubblico;
3. di dare atto che lo schema di convenzione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura definita dal D. Lgs. n. 33/2013, e

riportata nel paragrafo 4. delle vigenti “*Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni*”, dandone comunicazione via @pec (protocollo@pec.agid.gov.it) all'Agenzia per l'Italia Digitale;

4. di dare atto che la sottoscrizione di ogni convenzione avverrà procedendo all'integrazione della convenzione stessa con le parti di specifica competenza in merito alla determinazione della tipologia delle informazioni accessibili dal parte dell'ente fruitore, attribuita in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto e tenuto conto che le caratteristiche del collegamento telematico saranno modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
5. di dare atto che il Comune provvederà a comunicare via @pec all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 3, CAD;
6. di demandare ai Servizi Demografici, con il supporto dell'ufficio informatica, per quanto di competenza, lo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli aspetti tecnologici e di sicurezza dei collegamenti telematici alla banca dati anagrafica, nonché le fasi di stipula delle convenzioni e i rapporti con le Amministrazioni convenzionate.

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Medaglia D'Oro al valor civile
Provincia di Latina

OGGETTO: Schema di convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Santi Cosma e Damiano.

L'anno _____, addì, _____ del mese di _____, nella residenza municipale del Comune di Santi Cosma e Damiano, con la presente convenzione tra:

1. Comune di Santi Cosma e Damiano con sede in Largo Enrico De Nicola 1, Santi Cosma e Damiano (Lt), CF 81003550597, rappresentato nel presente atto da _____, nat_ a _____ il _____, Responsabile del settore Servizi al Cittadino, che agisce nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, di seguito chiamato per brevità anche "Comune" o "Ente erogatore";

2. _____ (denominazione dell'ente) con sede in _____, indirizzo _____, Codice Fiscale _____, rappresentato nel presente atto da _____, nat_ a _____ il _____, nelle funzioni di _____, che agisce nel presente atto, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito chiamata per brevità anche "Ente fruitore";

- richiamata la delibera della Giunta Comunale n 72 del 30/07/2014 con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l'accesso on line alla banca dati anagrafica del Comune di Santi Cosma e Damiano;
- vista la richiesta di adesione alla convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Santi Cosma e Damiano, acquisita al protocollo comunale n. _____ in data _____;
- valutata la legittimità della richiesta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate;

Viste:

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*" e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*";
- il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante "*Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*";
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" (CAD);
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 ("*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive*") che richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le

amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti;

- le *"Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni"*, che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;

Visto che il succitato schema di convenzione risulta, altresì, conforme alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 ottobre 2005, alle quali le parti contraenti si devono scrupolosamente attenere, come indicato nelle rispettive clausole contrattuali in cui è previsto che:

- le qualifiche soggettive e le motivazioni delle richieste di accesso delle Amministrazioni beneficiarie siano attentamente vagliate prima della stipula dell'atto; le Amministrazioni beneficiarie sono richiamate al rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (artt. 2, 3, 4 e 5);
- l'accesso è consentito per le sole finalità di legge e sono individuate le informazioni e i dati accessibili; non sono consentiti trattamenti di dati per finalità diverse da quelle istituzionali; viene fatto divieto ai soggetti beneficiari di divulgare o utilizzare notizie, informazioni e dati per finalità diverse da quelle previste nella citata convenzione; è tassativamente vietata la consultazione dei dati da parte di soggetti terzi rispetto ai firmatari della convenzione anche attraverso la cessione delle credenziali di accesso da parte delle Amministrazioni beneficiarie e vengono disciplinate le modalità di accesso alla banca dati anagrafica (artt. 2, 3 e 5);
- le soluzioni tecnologiche adottate come strumenti di consultazione sono corrispondenti alle modalità di accesso raccomandate dal Garante nel provvedimento del 6 ottobre 2005 e alle linee guida redatte da DigitPA (artt. 5 e 6);
- l'Ente fruitore ha l'obbligo di designare il responsabile del trattamento che avrà il compito di individuare formalmente gli incaricati al trattamento all'interno della propria struttura (artt. 3 e 7);

TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Rinvio alle premesse)

Le parti contraenti riconoscono come rispondente alla loro volontà la premessa in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

Il Comune di Santi Cosma e Damiano autorizza il soggetto fruitore sopra rappresentato, che accetta, ad effettuare accessi diretti tramite collegamento telematico via web per la consultazione della banca dati anagrafica, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali, al fine dell'acquisizione di dati necessari e sufficienti all'adempimento dei propri compiti istituzionali, ovvero allo svolgimento di attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Il venir meno di tali finalità di accesso dovrà essere immediatamente comunicato dall'Ente fruitore al Comune e darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.

L'Ente fruitore si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alla banca dati.

La fruibilità di dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso con la presente convenzione potrà essere autorizzato solo se l'Ente fruitore motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la necessità pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche del Comune e dell'Ente fruitore lo consentano con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

Art. 3

(Impegni ed assicurazioni dell'Ente fruitore per l'utilizzo dei dati)

Al fine di assicurare un corretto trattamento dei dati ed escludere il rischio di duplicazione delle banche dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione, l'ente fruitore:

1. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
2. procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
3. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
4. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
5. garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale ovvero a soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
6. dichiara di aver consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti, anche da parte del Comune, per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, l'ente fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
7. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare;
8. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
9. garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:
 - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
 - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza;
10. nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
11. la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
12. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

13. s'impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune:

- eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
- ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
- ogni innovazione normativa/ organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normativa e/o organizzative intervenute;

14. garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

Art. 4

(Consultazione dei dati)

Il Comune di Santi Cosma e Damiano consente, esclusivamente per le motivazioni indicate in premessa, l'accesso telematico tramite web ad un servizio di interrogazione e consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni relative all'anagrafe della popolazione sotto forma di visure delle informazioni visualizzate attraverso una modalità semplificata, fatti salvi i dati soggetti a particolari protezioni di legge, per es. adozioni.

La tipologia delle informazioni accessibili è determinata dal profilo di accesso del soggetto fruitore, attribuito in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto. L'Ente fruitore è autorizzato all'accesso di tutti i dati di cui all'allegato 4A della presente convenzione.

Le informazioni personali acquisite dall'archivio anagrafico devono essere trattate unicamente da parte di soggetti incaricati dall'ente fruitore per svolgere esclusivamente le funzioni che hanno legittimato il collegamento.

Le caratteristiche del collegamento sono modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Le informazioni ottenute tramite il collegamento telematico si riferiscono a cittadini residenti, o comunque iscritti in Anagrafe in base alle nuove regole sul cambio di residenza in tempo reale.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora per ragioni organizzative o tecnologiche si rendano necessarie operazioni di manutenzione o revisione dell'accesso telematico.

Art. 5

(Modalità di accesso)

I dati consultabili tramite collegamento telematico sono costantemente aggiornati.

L'accesso ai servizi di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione, è utilizzabile attraverso la connessione ad un indirizzo web riservato; detta connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione via ID/PASSWORD sul server ove è depositata la banca dati, esterno al Comune.

Il sistema è strutturato in modo da consentire accessi ad informazioni nominative relative a singoli soggetti, ed è esclusa l'estrazione dell'intera banca dati.

La descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile per l'accesso ai dati, le modalità di fruizione dei dati e le regole di accesso, i livelli di servizio forniti, le regole minime di sicurezza sono contenute nell'allegato 1A.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurante inutilizzo.

Il soggetto fruitore ed il responsabile del trattamento si impegnano a mantenere le credenziali segrete, a non divulgarle e a garantirne una idonea conservazione. In caso di smarrimento delle credenziali o per altre ragioni di sicurezza il responsabile del trattamento si impegna a darne

immediata notizia al Comune, a richiedere la disabilitazione del collegamento e la consegna di nuove credenziali.

Le postazioni di lavoro allestite dal soggetto fruitore per il collegamento telematico con la banca dati comunale devono essere collocate in luogo non accessibile a terzi e poste sotto il controllo del responsabile del trattamento.

Il Comune di Santi Cosma e Damiano è legittimato a tracciare gli accessi sul proprio sistema informativo, e a memorizzare le posizioni consultate, a tutela dei cittadini e del loro diritto alla privacy. Tali registrazioni, effettuate per esclusive ragioni di monitoraggio e controllo, possono essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di violazione delle norme vigenti.

Art. 6

(Titolarietà della banca dati)

Il Comune di Santi Cosma e Damiano conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche, nonché a sopraggiunte modifiche normative.

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune di Santi Cosma e Damiano e non può essere duplicata. Non è consentito riprodurre o diffondere le informazioni contenute nella banca dati o utilizzarle per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

Art. 7

(Responsabile e incaricati del trattamento)

L'Ente fruitore individua, tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati stabilite dal Codice della Privacy, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, come responsabile del trattamento il seguente referente:

alla cui nomina si provvederà, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 196/2003, con specifico atto di cui all'allegato 2A.

Il responsabile del trattamento si impegna a nominare gli incaricati del trattamento sulla base dello schema di incarico di cui all'allegato 3A, e, altresì, a informare detti incaricati sulle norme relative all'accesso ai dati del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

In caso di sostituzione del responsabile del trattamento, l'ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente via @pec al Comune di Santi Cosma e Damiano le generalità del nuovo responsabile.

Art. 8

(Limitazione e responsabilità)

Il Comune di Santi Cosma e Damiano è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per:

- a) la corretta applicazione da parte dell'ente fruitore delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;
- b) i danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati acquisiti tramite collegamento telematico con la banca dati anagrafica;
- c) i danni derivanti da interruzioni o ritardi o errori nella elaborazione o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Il soggetto fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo o al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Santi Cosma e Damiano da ogni responsabilità.

Art. 9

(Oneri economici)

Non sono dovuti al comune oneri economici da parte dell'Ente fruitore del servizio.
Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione a Internet.

Art. 10

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione.

Art. 11

(Spese contrattuali)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 2 della Parte II della tariffa ad essa allegata, in quanto redatto in forma privatistica, e le spese di una sua eventuale registrazione con applicazione dell'imposta di registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del medesimo D.P.R. 131/1986 sono a carico del richiedente.

La convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto posto in essere e scambiato tra Pubbliche amministrazioni (ove ne ricorrano le condizioni).

Art. 12

(Foro competente)

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa alla presente convenzione è quello del tribunale di Cassino.

Art. 13

(Comunicazione)

Il Comune si impegna a comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale (protocollo@pec.agid.gov.it) l'avvenuta stipula della presente convenzione ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 58 del Codice di Amministrazione Digitale segnalando le informazioni inerenti:

- l'ente erogatore;
- banca dati di riferimento;
- l'ente fruitore;
- norme legittimanti l'accesso;
- tipo di accesso/servizio;
- data della convenzione;
- durata della convenzione;

Le parti danno atto e convengono che il Comune di Santi Cosma e Damiano si riserva di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l'Ente fruitore, debitamente informato sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune, nel caso in cui l'Amministrazione erogatrice ovvero le autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPa o altri), anche nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità ovvero segnalino eccezioni di altra natura.

Le parti si riservano, altresì, di apportare alla presente convenzione le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalle autorità di cui al comma precedente.

Art. 14 - Informativa

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art.13 del Dlgs 96/2003.

Letto, approvato e sottoscritto

Santi Cosma e Damiano, _____

Per il Comune

.....

Per l'ente fruitore

.....

GLOSSARIO

Accesso telematico: la possibilità che soggetti esterni all'amministrazione titolare accedano a specifici dati attraverso una rete telematica.

Comune: l'amministrazione titolare della banca dati che mette a disposizione i relativi servizi di accesso sulla base della convenzione predisposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art.58 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Ente fruitore: l'amministrazione che accede ai dati resi disponibili dal Comune, secondo le regole e con le modalità definite nella convenzione a cui l'ente aderisce.

Banca dati: l'insieme di dati omogenei, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati e resi accessibili mediante uno strumento software.

Cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'interazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi

Posta elettronica certificata: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili.

Disponibilità dei dati: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.

Consultazione dei dati: la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione. Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo proprietario.

INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA, MODALITÀ E REGOLE DI ACCESSO

L'accesso telematico alla banca dati informatizzata dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Santi Cosma e Damiano è consentita tramite rete Internet in modalità protetta https.

L'Ente fruitore si impegna a comunicare al Comune l'elenco degli utenti che devono essere abilitati all'interrogazione e visualizzazione della banca dati, allegando una scheda identificativa nella quale devono essere indicate le seguenti informazioni:

- nome e cognome
- codice fiscale
- numero di telefono, posta elettronica e sede di lavoro.

L'Ente fruitore si impegna ad incaricare del trattamento ogni operatore indicato in elenco utilizzando l'allegato 3A) e a responsabilizzarlo in ordine al corretto utilizzo dei dati, alle problematiche inerenti alla sicurezza e a quanto stabilito dalla presente convenzione.

Alla banca dati potranno accedere esclusivamente gli incaricati dotati delle proprie credenziali d'accesso.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di accesso alla banca dati, il Comune si impegna a fornire in busta chiusa ad ognuno dei suddetti operatori le credenziali di autenticazione individuali (userid e password).

Al primo accesso al sistema informatico, gli incaricati del trattamento dei dati dovranno sostituire la password provvisoria loro assegnata con una di loro scelta.

Al fine di evitare che le credenziali degli operatori incaricati siano automaticamente disabilitate allo scadere dei 12 mesi, il responsabile del trattamento dei dati è tenuto, due mesi prima della scadenza delle stesse, a comunicare per iscritto al Comune l'elenco aggiornato degli incaricati in sostituzione di quello precedentemente fornito, dando altresì conferma del permanere delle finalità e delle motivazioni per cui è stato concesso l'accesso alla banca dati.

In caso di cessazione di un operatore dall'incarico, l'Ente fruitore si impegna a darne tempestiva notizia al Comune tramite l'indirizzo di posta certificata anagrafe@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it affinché venga disabilitato.

REGOLE MINIME DI SICUREZZA

L'Ente fruitore si impegna a dare disposizioni ai propri utenti affinché la password sia mantenuta segreta, venga conservata adeguatamente e non venga né comunicata né divulgata. La password dovrà essere modificata ogni 6 (sei) mesi.

Il collegamento è consentito agli operatori incaricati esclusivamente durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Le stazioni di lavoro collegate con l'archivio anagrafico comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'operatore designato.

Al fine di consentire agli operatori l'accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto al proprio profilo e alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione stessa, l'accesso ai dati sarà consentito attraverso la segmentazione degli stessi.

Il Comune di Santi Cosma e Damiano è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate in appositi files, al fine di prevenire o correggere malfunzionamenti del sistema e garantire l'efficienza dello stesso, di mettere i file a disposizione dell'autorità giudiziaria, qualora vengano richiesti, nonché di effettuare periodici controlli.

L'Ente fruitore garantisce l'adeguatezza del proprio standard di sicurezza della protezione dei dati e l'adozione di ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi dei dati stessi, dichiarandosi fin d'ora disponibile a seguire anche le indicazioni tecniche fornite dal Comune di Santi Cosma e Damiano.

Periodici controlli potranno essere effettuati dal Garante della privacy, con l'eventuale supporto del Comune di Santi Cosma e Damiano, in merito all'uso dei dati da parte dell'Ente fruitore.

L'Ente fruitore dichiara che le modalità con cui verranno trattati i dati durante il loro ciclo di vita sono a norma di legge.

SERVIZI FORNITI

I servizi erogati sono i seguenti: ricerca e consultazione dei dati contenuti nella banca dati.

Qualora l'Ente fruitore abbia necessità di disporre di elenchi di dati si procederà mediante richiesta formale ai Servizi Demografici e Statistici del Comune di Santi Cosma e Damiano.

LIVELLI DI SERVIZIO

In caso di interruzioni programmate del servizio l'Ufficio Informatica del Comune di Santi Cosma e Damiano informerà attraverso la posta elettronica gli operatori interessati dei tempi previsti di interruzione e del ripristino del servizio, previa comunicazione da parte dell'ente fruitore degli indirizzi e-mail da utilizzare per la comunicazione.

Eventuali segnalazioni di blocco operativo o di malfunzionamento dell'infrastruttura potranno essere inoltrate dall'Ente fruitore al Comune tramite casella di posta elettronica certificata del Comune anagrafe@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

Il servizio di assistenza iniziale sul funzionamento operativo del servizio verrà prestato dai Servizi Demografici e Servizio informatica con l'eventuale ausilio della ditta fornitrice del gestionale.

PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO DEI DATI:

I dati oggetto di accesso sono normalmente aggiornati in tempo reale.

Nomina del responsabile esterno del trattamento

Al _____

OGGETTO: Nomina responsabile del trattamento di dati personali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. ed, in particolare, tra l’altro, l’art. 29 relativo al Responsabile del trattamento;
- gli artt. 50, 52 e 58 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d’ora in avanti “CAD”), e successive modifiche ed integrazioni;
- le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”, emanate da DigitPA in data 22 aprile 2011 e successivamente aggiornate a giugno 2013;
- la convenzione stipulata in data _____ Prot. n. _____ tra il Comune di Santi Cosma e Damiano e l’Ente fruitore _____ per l’accesso telematico alla banca dati anagrafica del Comune di Santi Cosma e Damiano;
- Considerato che in capo al soggetto individuato, come indicato dall’Ente fruitore all’art. 7 della convenzione, sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

Visto il D.lgs. 267/2000;

NOMINA

_____ con sede in _____ nella persona di _____ Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento di operazioni strettamente necessarie e strumentali rispetto all’esecuzione della convenzione.

In tale qualità, _____ è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare:

- osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone e tutela dei dati personali, osservando i principi di liceità e correttezza;
- nominare gli incaricati del trattamento sulla base dello schema di incarico fornito dal Comune nonché impartire loro le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento dei dati e per la loro custodia;
- tenere un elenco aggiornato degli incaricati del trattamento che dovrà essere fornito, a richiesta, al Comune;
- coordinare tutte le operazioni di trattamento dei dati e vigilare sull’osservanza delle istruzioni impartite;
- attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;

- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riferendo in ogni caso all'ufficio _____;
- collaborare per l'attuazione delle prescrizioni del Garante;
- predisporre e aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni previste dagli articoli da 31 a 36, dall'allegato 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e da ogni altra disposizione in materia, procedendo ai successivi adeguamenti del sistema richiesti da sopravvenute norme regolamentari in materia di sicurezza;
- elaborare una relazione almeno annuale sullo stato degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da comunicare su richiesta al Comune.

Nel caso in cui l'oggetto del contratto o della convenzione comporti l'utilizzazione di applicazioni o banche dati del Comune, per ottenere le relative autorizzazioni all'accesso il responsabile esterno dovrà fornire al Dirigente del Settore all'inizio della collaborazione, l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati per i quali si richiede il rilascio delle credenziali. Le credenziali che abilitano gli incaricati all'utilizzazione delle applicazioni e delle banche dati hanno una durata massima di dodici mesi, trascorsi i quali esse verranno automaticamente disabilitate. Pertanto, qualora il contratto/convenzione/ concessione abbia una durata superiore all'anno, il responsabile esterno del trattamento dei dati, al fine di evitare che le credenziali degli incaricati siano automaticamente disabilitate alla scadenza dei dodici mesi, dovrà fornire all'amministrazione, due mesi prima della scadenza delle stesse, l'elenco aggiornato degli incaricati che sostituirà quello precedentemente fornito. Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al Dlgs. 196/2003 comporterà l'esclusiva e piena responsabilità dell'ente fruitore, rimanendo il Comune escluso da ogni responsabilità al riguardo.

Luogo e data _____, li _____

Per il Comune - Il Responsabile del Settore _____

Per l'Ente fruitore - _____

Per accettazione (Luogo e data, qualifica e firma) _____

Nomina dell'incaricato esterno del trattamento

Al Sig. _____

OGGETTO: Nomina dell'incaricato del trattamento di dati personali.

L'ente _____ nella persona di _____, premesso che è stato designato responsabile del trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie e strumentali rispetto all'esecuzione della convenzione stipulata con il Comune di Santi Cosma e Damiano in data _____;

Richiamato l'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", relativo agli incaricati del trattamento;

incarica

il/i dipendente/ di questa Amministrazione Sig./Sig.ri
COGNOME e NOME
LUOGO e DATA DI NASCITA - CODICE FISCALE
SEDE DEL SERVIZIO/UFFICIO
E-MAIL - TELEFONO
delle seguenti operazioni di trattamento:

.....
.....
.....
.....

A tal fine impartisce le seguenti istruzioni:

- I dati possono essere trattati esclusivamente per gli scopi definiti dall'ambito del trattamento indicato e non possono in alcun modo essere comunicati a terzi non incaricati. Concluso l'incarico assegnato, non potrà conservare copia dei dati e dei programmi del Comune di Santi Cosma e Damiano né alcuna documentazione ad essi inerente.
- Devono essere osservate le norme di diligenza, prudenza e cautela finalizzate a prevenire ed evitare lo smarrimento, la distruzione o la perdita di documenti contenenti dati personali, nonché l'accesso o il trattamento da parte di persone non autorizzate.
- A tale fine deve essere assicurata la custodia e l'uso esclusivo e personale dei dispositivi di autenticazione rilasciati per il trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici, e non deve essere lasciato incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante la sessione di trattamento, anche in caso di assenza temporanea dall'ufficio (es. pausa caffè) e in particolare negli orari di accesso agli uffici da parte del pubblico esterno.
- Analogamente deve essere assicurata la custodia delle chiavi di locali, armadi e cassettiere in cui sono conservati i documenti contenenti dati personali e, in caso di furto o smarrimento, deve essere fatta pronta denuncia al responsabile.
- In caso di assenza dall'ufficio per cui il medesimo risulti non presidiato, i singoli documenti temporaneamente estratti dall'archivio per motivi di lavoro devono essere protetti in luogo custodito e non possono essere lasciati sulle scrivanie o alla libera visione di terzi.
- Nel corso del trattamento devono essere assunte adeguate misure e adottati appositi accorgimenti affinché i dati trattati non vengano portati alla conoscenza anche occasionale di soggetti terzi che si trovino nei luoghi in cui il trattamento è effettuato.

Luogo e data

Il Responsabile _____

Per ricevuta dell'incaricato _____

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Vincenzo PETRUCCELLI

IL VICE SEGRETARIO

f.to Dott. Walter Gagliardi

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 31 LUG. 2014 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

li 31 LUG. 2014



IL VICE SEGRETARIO
Dott. Walter Gagliardi

Prot. N. 8435 del 31 LUG. 2014

Per copia conforme ad uso amministrativo.

li 31 LUG. 2014



IL VICE SEGRETARIO
Dott. Walter Gagliardi